

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 415

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI**  
e **STEFANINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

---

Norme per la riqualificazione, l'autorizzazione  
o la soppressione degli zoo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si intendono dettare nuove norme per la riqualificazione, per la concessione dell'autorizzazione o per la soppressione degli zoo.

Nelle condizioni mutate rispetto a quando gli zoo furono ideati e creati, essi si giustificano soltanto in quanto la loro funzione e attività si rivolgono alla conservazione delle specie, alla ricerca scientifica, alla didattica e divulgazione.

Ma anche queste funzioni esclusive da sole non bastano. Esse debbono essere accompagnate da misure innovative relative alle condizioni di mantenimento degli animali secondo le esigenze delle singole specie con spazi, diete, assistenza adeguati che possono essere garantite solo da personale tecnico-scientifico (veterinari, zoologi, architetti, esperti di didattica, eccetera) che deve essere disponibile presso gli zoo.

In particolare il presente disegno di legge prevede:

a) all'articolo 1 la definizione degli zoo; all'articolo 2 il divieto all'installazione e alla gestione di zoo che non abbiano le caratteristiche e i requisiti richiesti e la loro soppressione entro un anno dall'entrata in vigore della legge;

b) all'articolo 3 l'istituzione della preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'ambiente per l'installazione e gestione di zoo, che deve essere richiesta entro otto mesi anche dagli zoo esistenti e soggetta a rinnovo ogni tre anni;

c) all'articolo 5, l'istituzione nell'ambito del CNR, di una commissione tecnico-scientifica con il compito di determinare le caratteristiche ed i requisiti che devono essere posseduti dagli zoo; valutare l'esistenza di dette caratteristiche e requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione; svolgere attività ispettive e di controllo, definire le

modalità di chiusura degli zoo non autorizzati. Le caratteristiche ed i requisiti della commissione tecnico-scientifica formeranno oggetto di un decreto del Ministro dell'ambiente (articolo 4);

d) all'articolo 6, i criteri a cui informare la determinazione delle caratteristiche e dei requisiti che devono essere posseduti dagli zoo e fra questi vogliamo sottolineare come determinanti al fine del mantenimento o della soppressione degli zoo esistenti quelli relativi allo svolgimento di attività di conservazione delle specie, ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, intese nella loro unitarietà; alle condizioni di mantenimento degli animali secondo le esigenze delle singole specie; alla disponibilità di personale tecnico-scientifico idoneo per lo svolgimento delle funzioni dello zoo dettate dalla presente legge;

e) all'articolo 7, si vincolano le aree rese libere dalla soppressione degli zoo che non si riqualificano e all'articolo 8 si prevede lo stanziamento di 20 miliardi per finanziare tutte le operazioni derivanti dalla applicazione della presente legge.

Si vuole così, dunque, rispondere positivamente alla sensibilità popolare verso le condizioni, spesso molto gravi, in cui vengono tenuti gli animali in molti zoo esistenti, anche mediante la loro soppressione. Nello stesso tempo, innovandone le funzioni, le caratteristiche ed i requisiti si vogliono potenziare attività di ricerca scientifica, che sono indispensabili per la conservazione delle specie come è stato sottolineato dalla comunità scientifica mondiale, nonché attività di didattica e di divulgazione ancora più sentite nel mondo moderno per quegli zoo che possono e debbono essere riqualificati, gestiti modernamente da società prevalentemente pubbliche, ma sottratti alla condizione burocratizzata in

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui sono tenuti attualmente dagli enti pubblici.

Il presente disegno di legge, infine, non comprende i circhi in quanto si ritiene che essi, per la loro specificità, debbono essere

considerati in altro provvedimento, anch'esso per altro urgente e necessario e per il quale il gruppo comunista-PDS si riserva di presentare in tempi brevi un apposito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Si considerano zoo tutte le strutture fisse aperte al pubblico che mantengono animali selvatici in cattività.

### Art. 2.

1. È vietata la installazione e la gestione di zoo i quali non abbiano le caratteristiche e i requisiti di cui alla presente legge.

2. Gli zoo non aventi le caratteristiche e i requisiti di cui alla presente legge sono soppressi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

1. L'installazione e la gestione di zoo sono soggette a preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente.

2. Per gli zoo esistenti l'autorizzazione deve essere richiesta entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In ogni caso l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni tre anni.

### Art. 4.

1. Il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina - con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - le caratteristiche e i requisiti che devono essere posseduti dagli zoo per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, in conformità al parere espresso dalla com-

missione tecnico-scientifica di cui all'articolo 5 su parere favorevole del comune o dei comuni interessati.

#### Art. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnico-scientifica con le funzioni indicate al comma 2.

2. La commissione, istituita nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, ha i seguenti compiti:

a) determinare le caratteristiche e i requisiti che devono essere posseduti dagli zoo sulla base dei criteri di cui all'articolo 6;

b) valutare l'esistenza delle caratteristiche e dei requisiti di cui alla lettera a) ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla presente legge e proporre al Ministro dell'ambiente la concessione, eventualmente soggetta a condizioni, o il suo diniego;

c) svolgere attività ispettive per il controllo della sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti di cui alla lettera a);

d) definire le modalità di chiusura degli zoo non autorizzati.

#### Art. 6.

1. Le caratteristiche e i requisiti dello zoo sono determinate sulla base dei seguenti criteri:

a) svolgimento di attività di conservazione, ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa;

b) condizioni di mantenimento degli animali adeguate alle esigenze delle singole specie in termini di spazi, qualità delle strutture, disposizioni e composizione dei gruppi, diete alimentari;

c) utilizzazione di personale tecnico-scientifico idoneo per lo svolgimento delle

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

funzioni di cui alle lettere precedenti e in particolare gli zoologi ed i veterinari;

d) osservanza delle norme di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e successive modificazioni e integrazioni;

e) assenza di controindicazioni di natura urbanistica o igienico-sanitaria;

f) conformità alle norme urbanistiche.

Art. 7.

1. Le aree rese disponibili dalla soppressione degli zoo sono vincolate dai comuni a verde pubblico o ad attrezzature pubbliche.